

UN “NUOVO MA ANTICO” RISCHIO, SOPRATTUTTO PER I BAMBINI? PRODOTTI COSMETICI CHE IMITANO PRODOTTI ALIMENTARI “FOOD IMITATING PRODUCTS”

I prodotti cosmetici vengono a volte presentati e/o confezionati in modo tale da essere confondibili con prodotti di altro genere, possono essere per esempio scambiati per prodotti alimentari. In particolare negli ultimi anni si è assistito ad un aumento della commercializzazione di tali prodotti, confezionati nei modi più fantasiosi, a volte realizzati in modo talmente accattivante da tentare “all’assaggio” anche i bambini più assennati. Ad esempio, se sul mercato viene immesso uno shampoo che presenta un confezionamento simile a quello di una comune bibita, tutto ciò può essere male interpretato da un bambino di pochi anni di età che, non essendo in grado di leggere le modalità d’uso riportate in etichetta, potrà essere tentato di ingerire il prodotto, rischiando danni alla salute.

Il Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73¹, (recante “Attuazione della direttiva 87/357/CEE relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori”), vieta *“l’immissione sul mercato, la commercializzazione, l’importazione, la fabbricazione e l’esportazione di prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, possono compromettere la sicurezza o la salute dei consumatori”*.

Secondo la normativa vigente, è dunque vietato immettere sul mercato, commercializzare, importare, fabbricare ed esportare prodotti che, *“pur non essendo prodotti alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li possano confondere con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano con conseguente rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione od ostruzione del tubo digerente.”*

A tal fine generalmente il Ministero della Salute² effettua controlli sui prodotti in commercio. Qualora il richiamo ai prodotti alimentari non sia tale da costituire un pericolo per la salute pubblica il Ministero chiede al produttore/fabbricante/importatore di modificare i testi, mentre nel caso in cui i cosmetici in esame siano presentati in modo tale da apparire edibili (tanto da determinare il serio rischio che vengano ingeriti o “mangiati”, con ovvio pericolo per la salute dei consumatori) il Ministero informa l’Autorità giudiziaria ai fini dell’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 5 del Decreto Legislativo 73/1992

Questa tipologia di prodotti può dunque risultare pericolosa, determinando il rischio di provocare danni più o meno seri alla salute generale dell’individuo.

Se tali prodotti sono saponi, shampoo, creme, lozioni, etc, questi sono ovviamente sottoposti alla direttiva sui prodotti cosmetici (Direttiva 76/768 e successive modifiche), che contiene, oltre ai requisiti per quanto riguarda la composizione, l’etichettatura e l’imballaggio dei cosmetici, anche importanti riferimenti circa la loro sicurezza ed al divieto di presentarli come qualcosa di diverso da quel che sono. Secondo il nuovo Regolamento cosmetico al punto n. 10 viene specificato: *“La presentazione di un prodotto cosmetico e, in particolare, la forma, l’odore, il colore, l’aspetto, l’imballaggio, l’etichettatura, il volume o le dimensioni dello stesso non dovrebbero mettere a repentaglio la salute e la sicurezza dei consumatori creando confusione con i prodotti alimentari, a*

¹ http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_sostanzePericolose_513_documenti_documento_1_documento.pdf

² <http://www.salute.gov.it/cosmetici/paginaInternaCosmetici.jsp?id=169&menu=vigilanza>

³ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:011:0004:0017:IT:PDF>

norma della direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori”

La Direttiva 2001/95/CE del 3 dicembre 2001³, relativa alla sicurezza generale dei prodotti getta le basi per la costituzione di una rete europea di sorveglianza del mercato ed altre attività di controllo. RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products) è il sistema di allerta rapido dell'Unione europea per tutti i prodotti di consumo pericolosi, (ad eccezione degli alimenti, dei farmaci e dei dispositivi medici). Questo sistema consente il rapido scambio di informazioni tra Stati membri, per prevenire o limitare la commercializzazione o l'uso di prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori. Ogni Venerdì, la Commissione pubblica una rassegna settimanale di prodotti pericolosi segnalati dalle autorità nazionali che fornisce tutte le informazioni sul prodotto, il possibile pericolo e le misure che sono state prese dal paese dichiarante. Tutto ciò accade anche per i cosiddetti “food-imitating products”.

Grazie a tale sistema di allerta rapido si avrà maggiore attenzione, in tal senso, si correranno meno rischi e soprattutto potrà essere maggiormente tutelata la salute dei bambini, molto più facilmente attratti da confezioni appetibili, colori accattivanti e profumi intensi...

Link opuscolo per

“Notifica dei Prodotti Pericolosi da Parte di Produttori e Distributori”

Commissione europea, Direzione generale “Salute e tutela dei consumatori”, Ottobre 2006

http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd/danger_def_it.pdf